ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA

Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1 - articolo 82, comma 16

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 dicembre 2013, n. 75/R Regolamento di attuazione dell'articolo 82, comma 15, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). Abrogazione del regolamento approvato con D.P.G.R.T. 62/R/ 2005

ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA

L'elaborato tecnico della copertura deve essere redatto:

- FASE DI PROGETTAZIONE
- A tale adempimento provvede il **Coordinatore per la progettazione** o, nei casi in cui tale figura non sia prevista, il **Progettista** dell'intervento.
- FASE DI ESECUZIONE

L'elaborato è completato entro la fine dei lavori

In caso di varianti in corso d'opera che interessino la copertura, è aggiornato durante il corso dei lavori stessi

A tali adempimenti provvede il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o, nei casi in cui tale figura non sia prevista, il Direttore dei Lavori

L'elaborato tecnico della copertura fa parte del progetto esecutivo

ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA

L'elaborato tecnico della copertura deve essere redatto:

- FASE DI PROGETTAZIONE
- ▶ A tale adempimento provvede il **Coordinatore per la progettazione** o, nei casi in cui tale figura non sia prevista, il **Progettista** dell'intervento.
- FASE DI ESECUZIONE

L'elaborato è completato entro la fine dei lavori

In caso di varianti in corso d'opera che interessino la copertura, è aggiornato durante il corso dei lavori stessi


A tali adempimenti provvede il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o, nei casi in cui tale figura non sia prevista, il Direttore dei Lavori

L'elaborato tecnico della copertura fa parte del progetto esecutivo

TRANSITO E LAVORI SU COPERTURE

- DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO (UNI EN 363) il dispositivo, nonché ogni complemento o accessorio, atto ad assicurare una persona ad un punto di ancoraggio in modo da prevenire o arrestare in condizioni di sicurezza una caduta dall'alto, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 363
- PUNTO DI ANCORAGGIO (Es. UNI EN 795) Il punto di un sistema di ancoraggio destinato all'attacco dei dispositivi di protezione anticaduta
 - ANCORAGGIO STRUTTURALE: l'elemento o gli elementi fissati in modo permanente ad una struttura, progettati per essere utilizzati in combinazione con un sistema di protezione individuale anticaduta;

 DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO (Es. UNI EN 795) Elemento o serie di elementi o componenti contenente uno o più punti di ancoraggio



TRANSITO E LAVORI SU COPERTURE

LINEA DI ANCORAGGIO (UNI EN 795)

la linea flessibile o rigida tra ancoraggi di estremità, alla quale può essere applicato il dispositivo di protezione individuale mediante un connettore o un punto di ancoraggio scorrevole

GANCIO DI SICUREZZA DA TETTO (UNI EN 571)

l'elemento da costruzione posto sulla superficie di un tetto a falde per assicurare le persone e per fissare carichi principalmente utilizzati per la manutenzione e la riparazione dei tetti, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 517






SISTEMA ANTICADUTA

DISPOSITIVO ANTICADUTA DI TIPO GUIDATO





AC 010











COPERTURA A QUATTRO FALDE

Soluzione tecnica per esigenze di grande libertà di movimento e con più operatori sulla copertura, con linea di vita UNI EN 795 C

